

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI
NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 3 in data 31.03.2010)

INDICE:

CAPO I – FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art.1 – Oggetto del Regolamento
- Art.2 – Sistema dei servizi sociali
- Art.3 – Destinatari degli interventi
- Art.4 – Interventi e prestazioni

CAPO II – ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art.5 – Definizione
- Art.6 – Finalità
- Art.7 – Prestazioni
- Art.8 – Ammissione al servizio
- Art.9 – Criteri di ammissione
- Art.10 – Partecipazione al costo del servizio

CAPO III – PASTI A DOMICILIO

- Art.11 – Istituzione e svolgimento del servizio
- Art.12 – Utenti del servizio
- Art.13 – Partecipazione al costo del servizio

CAPO IV – TRASPORTO SOCIO ASSISTENZIALE

- Art. 14 – Definizione
- Art.15 – Finalità
- Art.16 – Modalità del servizio
- Art.17 - Ammissione al servizio
- Art.18 – Partecipazione al costo del servizio

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art.19 – Utilizzo dei dati personali
- Art.20 – Decorrenza
- Art.21 – Pubblicità del regolamento

REGOLAMENTO
SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO I
FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione, i criteri di accesso agli interventi ed alle prestazioni socio assistenziali che l'Unione Comuni della Presolana esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica delegati dai Comuni associati (Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo).

Al fine del presente regolamento per interventi e prestazioni socio assistenziali si intendono quelli espressamente richiamati nel testo e quelli che, successivamente istituiti per esplicito richiamo contenuto negli atti istitutivi, vi saranno assoggettati.

Il sistema di erogazione degli interventi di carattere socio-assistenziale si conforma ai principi di universalità, uguaglianza ed imparzialità. Deve essere garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari di ogni singolo caso.

I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti devono attenersi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. L'interpretazione delle norme, disposizioni e direttive devono ispirarsi a tali principi.

Art. 2

Sistema dei servizi sociali

Gli interventi di cui al presente regolamento vanno ad integrarsi con il sistema di interventi e servizi sociali che verranno definiti nell'ambito dei Piani di Zona di cui all'art. 19 della legge 328/2000. A tal fine l'Unione Comuni della Presolana persegue attivamente l'integrazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali attraverso specifiche convenzioni o accordi di programma con gli Enti sovracomunali e con l'ASL.

Inspirandosi al principio di sussidiarietà l'Unione Comuni della Presolana promuove e sostiene l'iniziativa di altri Enti e di soggetti privati di cui al comma 4 della legge 328/2000, anche in forma associativa, disponibili ad erogare le prestazioni ed i servizi previsti nella programmazione sia dell'Unione Comuni, che comunale e/o sovracomunale. Tali attività vanno definite tramite sottoscrizione di appositi atti di concertazione nei quali siano definiti modalità di accesso, standard delle prestazioni da erogare, forme di controllo della qualità, le quote di contribuzione dovute dagli utenti, le modalità di sostegno sia pubbliche che private, le forme di autofinanziamento.

Per l'attivazione dei servizi di cui al presente regolamento l'Unione Comuni della Presolana può ricorrere alla stipula di apposita convenzione con altri Enti pubblici o con soggetti privati.

L'accesso ai servizi socio assistenziali è condizionato dall'entità delle risorse complessive ad essi destinate dall'Unione Comuni della Presolana .

Art. 3

Destinatari degli interventi

Gli interventi del presente regolamento sono rivolti alle persone residenti nel territorio dell'Unione Comuni della Presolana e comprendente i Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte,

Onore, Rovetta e Songavazzo senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose ed opinioni politiche, di cui sia stato accertato lo stato di bisogno, al fine di concorrere all'eliminazione delle situazioni di bisogno o di emarginazione, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psicofisico nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse dai singoli.

Gli interventi previsti dal presente regolamento possono essere estesi, nei casi e secondo le modalità e nei limiti definiti nei successivi articoli, anche alle persone solo temporaneamente presenti sul territorio dell'Unione Comuni della Presolana qualora si verifichi un'indifferibile ed urgente necessità socio assistenziale che non possa essere tempestivamente soddisfatta dal Comune italiano di residenza o dallo Stato estero di appartenenza. L'Unione Comuni della Presolana si rivarrà su tali soggetti nei casi previsti dalla legislazione o da accordi bilaterali.

Chiunque usufruisca dei servizi socio assistenziali è tenuto, secondo i criteri definiti dal Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica (approvato con deliberazione consiliare n. 20/2003), a contribuire o a sostenere per intero il costo dei servizi. Le soglie di contribuzione verranno determinate con apposita deliberazione dalla Giunta dell'Unione.

Qualora per motivi di causa maggiore ed in presenza di possibili gravi pregiudizi all'integrità psicofisica della persona non sia possibile osservare le procedure previste dal precedente comma si può procedere all'ammissione d'urgenza alle prestazioni ritenute indispensabili, anche in deroga, salva la possibilità da parte dell'Unione Comuni della Presolana di rivalersi successivamente sugli assoggettati.

Art. 4

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo, l'Unione Comuni della Presolana attiva:

- un servizio di assistenza domiciliare;
- un servizio pasti a domicilio;

CAPO II

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 5

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari anche non residenti ma che siano temporaneamente inseriti nel nucleo familiare di parenti di cui all'art. 433 del Codice Civile residenti nel territorio dell'Unione Comuni della Presolana come individuato all'art.3, 1° comma, del presente regolamento. Nel caso di soggetti non residenti che si trovano nella condizione di cui sopra l'intervento non potrà superare il limite temporale di sei mesi.
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 6

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio -

assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 7

Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) cura della persona e dell'abitazione;
- c) preparazione dei pasti;
- d) prestazioni di lavanderia;
- e) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- f) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 8

Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile del Servizio competente dell'Unione Comuni della Presolana sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso e nel rispetto di quanto previsto al successivo art.10.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o del servizio Sociale Territoriale. Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la certificazione ISEE di cui al Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica.

Il Responsabile del Servizio competente dell'Unione Comuni della Presolana procederà all'attivazione dei servizi richiesti con riferimento al monte ore complessivo messo a disposizione annualmente dalla Comunità Montana V.S.S. e ciò in forza della convenzione in atto.

Art. 9

Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è assicurata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Unione Comuni della Presolana e circoscritte al numero delle ore complessive assegnate. L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;

Art. 10

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano al costo del servizio con tariffe determinate sulla base della loro situazione economica individuata seconda le modalità di cui al Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica. La mancata presentazione della dichiarazione ISEE quale allegato all'istanza di attivazione del servizio da parte del richiedente comporta l'applicazione dell'intero costo.

Le tariffe di partecipazione al costo del servizio verranno determinate con apposita delibera dalla Giunta dell'Unione. Il contributo è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio sostenuto dall'Unione Comuni della Presolana.

Quando dall'istanza presentata dall'utente, corredata dall'attestazione ISEE, deriva una compartecipazione alla spesa da parte dell'Unione Comuni della Presolana, quest'ultima si rivarrà sul

Comune di residenza dell'utente stesso. In tal caso, il Responsabile del Servizio competente dell'Unione Comuni della Presolana, prima di concedere l'autorizzazione all'attivazione del servizio dovrà richiedere al Responsabile del Servizio comunale competente la copertura finanziaria della spesa prevista a carico del Comune interessato. In caso di diniego al finanziamento da parte del Comune di residenza dell'utente il servizio di assistenza domiciliare non potrà essere reso operante.

Entro il mese di novembre di ogni anno, l'Unione Comuni della Presolana, provvederà a trasmettere ai Comuni associati la previsione di spesa a loro carico e relativa all'anno successivo salvo verifica dei costi effettivamente sostenuti da disporre entro il 31 ottobre di ogni anno. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa a cura dell'Unione Comuni della Presolana al Comune di residenza dell'utente ogni qualvolta si viene a perfezionare un nuovo servizio con compartecipazione alla spesa da parte del Comune.

Al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo del servizio la Giunta dell'Unione Comuni della Presolana può prevedere nella predetta deliberazione di determinazione delle tariffe una compartecipazione comunale e/o dell'Unione Comuni atta a ridurre il costo del servizio a carico degli utenti indipendentemente da quanto previsto al 1° comma del presente articolo.

CAPO III PASTI A DOMICILIO

Art. 11

Istituzione e svolgimento del servizio

L'Unione Comuni della Presolana attiva un servizio di consegna pasti a domicilio, o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente. Il servizio potrà essere di supporto alle attività di assistenza domiciliare attivate dall'Unione Comuni della Presolana.

L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati o su segnalazione dei servizi sociali dell'Unione Comuni della Presolana. La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale che provvede alla redazione di apposita relazione ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12. L'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile del Servizio dell'Unione Comuni della Presolana nell'osservanza di quanto previsto dal successivo art.13.

Art. 12

Utenti del servizio

Possono usufruire del servizio tutti i Cittadini residenti nel territorio dell'Unione Comuni della Presolana, come individuato all'art.3, 1° comma, del presente regolamento, che non dispongono di parenti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile residenti in uno dei Comuni associati all'Unione e che si vengono a trovare in una delle seguenti condizioni:

- invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Provinciali da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
- temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale Territoriale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
- necessità, attestata da parte del Servizio Sociale Territoriale, di supporto nella preparazione dei propri pasti.

In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma.

Possono essere ammessi al servizio cittadini residenti nel territorio dell'Unione Comuni della Presolana che, oltre che in possesso dei precedenti requisiti, anche in presenza di parenti tenuti per legge agli alimenti residenti in uno dei Comuni associati, dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- impossibilità temporanea o rifiuto dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti;
- necessità, valutata da parte del Servizio Sociale Territoriale, di concedere un sostegno temporaneo ai parenti impegnati nell'assistenza di soggetti anziani, portatori di handicap, portatori di patologie psichiatriche o che si trovino in situazioni di disagio.

Art. 13

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di pasti a domicilio partecipano al costo del servizio con tariffe determinate sulla base della loro situazione economica individuata secondo le modalità di cui al Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica. Il contributo è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio sostenuto dall'Unione Comuni della Presolana. La mancata presentazione della dichiarazione ISEE quale allegato all'istanza di attivazione del servizio da parte del richiedente comporta l'applicazione dell'intero costo.

Le tariffe di partecipazione al costo del servizio verranno determinate con apposita delibera dalla Giunta dell'Unione Comuni della Presolana.

Quando dall'istanza presentata dall'utente, corredata dall'attestazione ISEE, deriva una compartecipazione alla spesa da parte dell'Unione Comuni della Presolana, quest'ultima si rivarrà sul Comune di residenza dell'utente stesso. In tal caso, il Responsabile del Servizio competente dell'Unione Comuni della Presolana, prima di concedere l'autorizzazione all'attivazione del servizio dovrà richiedere al Responsabile del Servizio comunale competente la copertura finanziaria della spesa prevista a carico del Comune interessato. In caso di diniego al finanziamento da parte del Comune di residenza dell'utente il servizio pasti a domicilio non potrà essere reso operante.

Entro il mese di novembre di ogni anno, l'Unione Comuni della Presolana, provvederà a trasmettere ai Comuni associati la previsione di spesa a loro carico e relativa all'anno successivo salvo verifica dei costi effettivamente sostenuti da disporre entro il 31 ottobre di ogni anno. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa a cura dell'Unione Comuni della Presolana al Comune di residenza dell'utente ogni qualvolta si viene a perfezionare un nuovo servizio con compartecipazione alla spesa da parte del Comune.

Al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo del servizio la Giunta dell'Unione Comuni della Presolana può prevedere nella predetta deliberazione di determinazione delle tariffe una compartecipazione comunale e/o dell'Unione Comuni atta a ridurre il costo del servizio a carico degli utenti indipendentemente da quanto previsto al 1° comma del presente articolo.

CAPO IV

TRASPORTO SOCIO ASSISTENZIALE

Art. 14

Definizione

Il servizio di trasporto socio assistenziale rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale gestiti dall'Unione Comuni della Presolana al fine di consentire alle persone anziane, diversamente abili o che versano in particolari situazioni residenti nel territorio dell'Unione, che non risultino in grado di servizi dei normali mezzi pubblici, per raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo, ovvero centri di cura o riabilitazione .

Il servizio è rivolto a:

- minori portatori di handicap frequentanti la scuola materna, dell'obbligo per assistenza durante l'accompagnamento a centri di cura e riabilitazione e accompagnamento a scuola;
- minori segnalati dai servizi ASL per assistenza durante l'accompagnamento ai centri di riabilitazione;

- minori ed adulti portatori di handicap per assistenza durante l'accompagnamento presso strutture a carattere assistenziale, educativo, formativo;
- anziani di età superiore a 65 anni ed adulti disabili, invalidi o affetti da patologie gravi per assistenza durante l'accompagnamento presso centri di cura, di riabilitazione o centri diurni, salvo i casi rientranti nella competenza dell'ASL;
- persone non rientranti nelle categorie sopra indicate ma che possono usufruire del servizio come casi sociali segnalati dall'Assistente Sociale.

Al servizio di trasporto socio assistenziale possono accedere anche i cittadini aventi solo il domicilio e/o turisti, che rientrano nelle categorie sopraindicate, dimoranti nei Comuni associati all'Unione Comuni della Presolana ai quali non verranno applicati i benefici economici individuati all'art.18.

Art.15 **Finalità**

Con il servizio di trasporto socio assistenziale si vuole offrire un aiuto oltre che ai destinatari dello stesso anche alla famiglia e ai parenti evitando di gravare ulteriormente sugli impegni degli stessi ed evitare il ricorso a soluzioni più estreme di ricovero, anche parziale ed alla rinuncia di alternative più ottimali, efficaci alla risposta di quel dato bisogno, riducendo al minimo situazioni di emarginazione e allontanamento dal proprio contesto sociale.

Art.16 **Modalità del Servizio**

Il servizio prevede il prelievo al domicilio o in luogo diverso indicato dall'utente, con personale volontario, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa durante la visita, cura, esame etc. ed il ritorno nel luogo di partenza.

L'utente, qualora ce ne fosse il bisogno o lo desidera può essere accompagnato da un parente o persone diverse. Per queste ultime non è previsto nessun rimborso del servizio.

Al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori, in mancanza di tale indicazione potrebbe non essere garantito il trasporto dell'accompagnatore.

Per casi specifici l'Assistente Sociale può pretendere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona designata.

Nel caso in cui la visita, cura, esame etc. a cui si deve sottoporre l'utente abbia una durata molto lunga, previa valutazione dell'operatore, può essere previsto quanto segue:

- trasporto presso il luogo richiesto;
- la persona rimane sola per la durata dell'intervento;
- il rientro a domicilio previa chiamata dell'assistito.

Per l'effettuazione dei soli esami clinici il trasporto può essere organizzato anche per più persone qualora le prenotazioni coincidano.

La comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione.

In caso contrario l'Unione o il gestore che verrà individuato avrà diritto al rimborso del servizio.

Il servizio può essere momentaneamente sospeso per cause di forza maggiore tra le quali rientrano la temporanea indisponibilità dei mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade quando non offrano garanzie di sicurezza per i pazienti e i volontari e l'eccezionale mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.

Il servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi che hanno come luogo di partenza/arrivo uno dei Comuni associati all'Unione Comuni della Presolana e come luogo di destinazione uno dei presidi

ospedalieri della Regione Lombardia. Nel caso di comprovata necessità può riguardare destinazioni ubiate in altri ambiti.

Art.17

Ammissione al servizio

I cittadini che richiedono il servizio dovranno farne richiesta almeno tre giorni prima direttamente al centralino che verrà appositamente individuato.

I cittadini che rientrano nei casi di esenzione e/o di disagio economico, come previsto al successivo art.18, dovranno invece rivolgersi direttamente al Servizio Sociale dell'Unione Comuni della Presolana e contattare l'Assistente Sociale operante sul territorio (tel 0346/72603 – interno 3) la quale provvederà, verificata la documentazione presentata dall'utente, a prenotare direttamente l'appuntamento per il servizio.

In tal caso l'ammissione al servizio verrà disposta dal Responsabile del Servizio Sociale che provvederà anche a determinare i costi a carico dell'utente e dell'Unione Comuni della Presolana attraverso apposito modello.

Art.18

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di trasporto socio assistenziale partecipano al costo del servizio sulla base di tariffe che verranno approvate annualmente dall'Unione Comuni della Presolana con apposita deliberazione che determinerà altresì le fasce di reddito ISEE per l'accesso agevolato o in esenzione totale al servizio.

I cittadini che procederanno autonomamente alla prenotazione del servizio presso l'Associazione che verrà individuata quale effettiva gestrice del servizio senza passare attraverso i Servizi Sociali dell'Unione Comuni della Presolana, saranno tenuti al pagamento dell'intero costo del servizio che dovrà essere eseguito al termine del servizio.

Coloro che volessero il riconoscimento di un'agevolazione economica o esenzione sulle tariffe approvate dovranno rivolgersi all'Assistente Sociale presentando l'attestazione ISEE valida. La mancata presentazione di quest'ultima comporta l'applicazione dell'intero costo.

Quando dall'istanza presentata dall'utente ai Servizi Sociali dell'Unione, corredata dall'attestazione ISEE, deriva una compartecipazione alla spesa da parte dell'Unione, quest'ultima si rivarrà sul Comune di residenza dell'utente stesso.

Le agevolazioni economiche previste non potranno essere applicate alle persone aventi nel territorio dell'Unione Comuni della Presolana il solo domicilio e ai turisti i quali dovranno pagare l'intero costo del servizio.

Sono esenti dal pagamento del servizio gli utenti diversamente abili quando lo stesso viene richiesto per il trasporto dae per gli istituti scolastici o strutture a carattere assistenziale.

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 15

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale dell'Unione Comuni della Presolana venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all'Unione stessa. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per

l'ammissione, a pena esclusione dal servizio richiesto o, quantomeno, della conseguente applicazione della tariffa massima.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.

Art. 16

Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale dell'Unione Comuni della Presolana successivamente alla data di sua esecutività. Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi già in atto.

Art. 17

Pubblicità del presente regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.